



COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
(Provincia di Taranto)

ORDINANZA N. 54

Data: 18/06/2024

ORGANI ISTITUZIONALI

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno DICIOOTTO del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTIQUATTRO dal Sindaco.

Oggetto:

MISURE URGENTI DI PREVENZIONE ED INTERVENTO CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA AREE A VERDE E FONDI RUSTICI VALIDA PER IL TERRITORIO COMUNALE – STAGIONE ESTIVA 2024. DECRETO D.P.G.R N 260 DEL 07/06/2024

IL ORGANI ISTITUZIONALI\SINDACO

LEO FRANCESCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Oggetto: Misure urgenti di prevenzione ed intervento contro gli incendi boschivi e di interfaccia aree a verde e fondi rustici valida per il territorio comunale – Stagione Estiva 2024. Decreto D.P.G.R n 260 del 07/06/2024

IL SINDACO

VISTO il decreto D.P.G.R n 260 del 07/06/2024 “dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2024 ai sensi della L. 353/2000 della L.r 38/2016 e della L.r 53/2019”.

Considerato che durante la stagione estiva, si propone l’annoso problema del rischio incendi, che ogni anno assume dimensioni preoccupanti per effetto di diversi fattori meteo climatici e tradizionali;

Che occorre fronteggiare tale fenomeno al fine di prevenire i consistenti danni ecologici ed economici, nonché per preservare la pubblica incolumità;

Al fine di evitare che l’accensione di fuochi possa propagarsi nelle aree incolte o abbandonate di proprietà pubblica e/o privata, infestate da sterpi ed arbusti che possono estendersi ad aree attigue, cespugliate, arborate o anche su terreni coltivati, nonché ad eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all’interno o in prossimità delle predette aree;

Considerato che annualmente il Presidente della Giunta Regionale della Puglia provvede ad emanare la “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi”.

Ritenuta indispensabile un’azione di previsione, prevenzione e lotta attiva per la salvaguardia del comune patrimonio arboreo e la tutela dell’ecosistema ambientale, beni inestimabili in quanto non facilmente reimpiantabili, impartendo per tempo regole comportamentali atte a prevenire l’insorgere e il prorogarsi degli incendi, nonché evitare e/o attenuare la recrudescenza del fenomeno, in modo particolare nel corso dell’estate quando massimo è il rischio;

Considerato che l’incuria dei proprietari di molti fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e relative pertinenze, ne ha causato il grave stato di abbandono e che tale deprecato fenomeno ha permesso la crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere, habitat naturale per il proliferare di ratti, insetti, ed altri animali;

In relazione all’andamento stagionale, le condizioni della vegetazione sono tali da rendere elevato rischio di innesco e propagazione degli incendi;

Vista la circolare della Prefettura di Taranto del 30 maggio 2024, sulla base delle indicazioni contenute nell’atto d’indirizzo emanato dal Ministro della Protezione Civile e le politiche del mare, nella quale ha diramato un’apposita direttiva per lo svolgimento dell’attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024;

Richiamato l’art. 29 del D. LGS. 1992 n. 285 che testualmente recita: “i proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica, o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile”;

Ravvisata la necessità di provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a tutelare la pubblica e privata incolumità;

Dato atto altresì, che, salva diversa disposizione di legge, l’art. 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000 punisce la violazione all’Ordinanze sindacali adottate sulla base di disposizioni di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

Visti:

- la Legge Regionale 38/2016;
- il R.D. n. 773 del 18/06/1931 e ss.mm. e ii.;
- la Legge 225 del 24/02/1992;
- la Legge n. 100 del 12/07/2012;
- il D.Lgs n. 285/1992;
- La Legge 353 del 21/11/2000;

Visto il Decreto 267/2000:

Vista la Legge Regionale del 12/12/2019 n. 53;

ORDINA

Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S., nonché quanto espressamente indicato nella legge Regione Puglia n. 38 /2016 che all'art. 2 punto 4, vieta l'accensione e la bruciatura di residui di materiale di vegetale derivante dall'attività agricola e forestale nel periodo compreso tra il 1 Giugno e 30 Settembre; ai proprietari, i conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o abbandonati, di eseguire con ogni accorgimento possibile le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendi, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione e di ogni altro materiale infiammabile da sottoporre ad aratura.

1) Il rispetto di tutte le norme riportate nella L.R. n. 38/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia" ai sensi della L. 353/2000, della L.R..38/2016 e della L.R. 53/2019.

2) Gli interventi di prevenzione incendi devono rispettare le disposizioni dettate dalla L.r. n. 38/2016 che, in particolare, all'art.3 stabilisce: Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 Luglio di ogni anno.

I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa, effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n.19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione.

3) È fatto altresì divieto durante il periodo di grave pericolosità di incendio in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo, ai sensi dell'art.2 della L. 353/2000:

- far brillare mine o usare esplosivi,
- accendere fuochi di ogni genere,
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli,
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive;

INFORMA

1) Che la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

2) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti saranno punite a norma dell'art.10 commi 6, 7 e 8 della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di Euro 1.032,91 fino ad un massimo di Euro 10.329,14;

3) ogni altra inosservanza alle disposizioni del Decreto, sarà punita a norma dell'art.10 della legge n. 353/2000.

SANZIONI

Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della L. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:

- a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
- b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
- c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente legge;
- d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;
- e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
- f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendi, a darne tempestiva comunicazione alle Autorità Locali, chiamando i seguenti numeri:

- **1515 - CARABINIERI FORESTALI**
- **115 - VIGILI DEL FUOCO**
- **099 9574830 - STAZIONE CARABINIERI S. Marzano S.G.**
- **099 9577021 - Polizia Locale**
- **099 9577711 - Comune San Marzano di San Giuseppe.**

DISPONE

1) che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune sul sito internet istituzionale.

2) La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Prefettura di Taranto;
- Stazione carabinieri San Marzano di San Giuseppe;
- Polizia Locale.

Ai sensi dell'art.3 comma 4, della Legge n.241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
PROF. FRANCESCO LEO